

REGIONE SICILIA

Comitato regionale per le Comunicazioni

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO REGIONALE

Approvato nella seduta dell'1 agosto 2008

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), dell'articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e dell'articolo 101 della legge regionale 26 Marzo 2002, n. 2.

Art. 2 Domanda di accesso

1. I soggetti di cui all'articolo 6 della legge 103/1975 che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Sicilia dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo devono presentare domanda al Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.com).
2. La domanda, da compilarsi in conformità allo schema allegato al presente Regolamento, deve contenere:
 - a) l'identità ed il settore di attività (sociale, culturale, politico ecc.) del soggetto richiedente con indicazioni in ordine alla consistenza della propria organizzazione;
 - b) il contenuto in sintesi del programma proposto, la sua durata (con un massimo di cinque minuti), l'indicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 103/1975, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;
 - c) l'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;
 - d) l'eventuale richiesta di collaborazione da parte della concessionaria del servizio pubblico per soddisfare le esigenze minime di base della registrazione del programma;
 - e) l'indicazione dell'eventuale consenso, in caso di ammissione ad un determinato tipo di accesso ma di esaurimento dello spazio disponibile, al passaggio all'altro tipo di accesso;
 - f) l'impegno da parte del soggetto richiedente affinché durante la trasmissione del programma dell'accesso venga evitata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi "marchio" o "logo" utilizzato commercialmente, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 103/1975.

3. La domanda, corredata dallo statuto o dall'atto costitutivo, deve contenere la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante del soggetto richiedente nonché dal designato responsabile per l'accesso allegando le fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità dei due sottoscrittori.
4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda per ogni piano trimestrale la cui disciplina è contenuta all'articolo 4.

Art. 3

Esame della domanda di accesso

1. La domanda di accesso può essere consegnata a mano o inviata tramite raccomandata postale entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello d'inizio del trimestre cui si riferisce la domanda. Agli effetti del presente comma il sabato è considerato giorno festivo.
2. La domanda pervenuta fuori termine è presa in esame ai fini del Piano delle trasmissioni del trimestre successivo.
3. Ogni domanda di accesso pervenuta al Co.re.com è acquisita al protocollo generale del Co.re.com con numerazione progressiva; nel caso di domanda incompleta, il Servizio di assistenza al Co.re.com richiede la documentazione necessaria; le domande d'accesso si intendono presentate quando è pervenuta al Co.re.com la documentazione completa e viene ad esse attribuito, ai fini della sottoposizione della domanda alla deliberazione del Co.re.com, il numero di protocollo dell'accesso.
4. Ai fini delle deliberazioni previste dall'articolo 4, il Presidente del Co.re.com, o un suo delegato, procede all'istruzione delle singole domande pervenute, riferendo al Co.re.com con relazione motivata. Il Co.re.com procede all'esame, ai sensi del comma 3 dell'articolo. 6 della legge 103/1975, delle domande di accesso sulla base della relazione che è distribuita ai membri del Co.re.com sette giorni prima della riunione.
5. Per ogni domanda di accesso viene messo ai voti uno schema di decisione con la relativa motivazione e con l'indicazione delle modalità di programmazione.
6. La decisione del Co.re.com sulla domanda di accesso è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.

Art. 4

Piano trimestrale delle trasmissioni

1. Il Co.re.com delibera ogni trimestre il piano delle trasmissioni, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivamente disponibile, per ciascun tipo di accesso, risultante dall'apposita comunicazione inviata preventivamente dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Ciascuna delle trasmissioni consiste in un programma della durata di massimo cinque minuti, riferito ad una sola domanda di accesso. E' consentito lo scambio consensuale di turno tra due o più soggetti ammessi.
3. Al fine di garantire la più ampia pluralità di accesso, il Co.re.com compila una graduatoria, tra le domande ritenute ammissibili, ottenuta dall'applicazione, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a) precedenza alle organizzazioni che non abbiano mai usufruito delle trasmissioni dell'accesso;
 - b) precedenza alle organizzazioni che non abbiano usufruito dell'accesso nei tre piani trimestrali precedenti;
 - c) esigenze temporali riferite ad eventuali iniziative inerenti al contenuto della proposta di programma;
 - d) precedenza ai programmi realizzati interamente o parzialmente con mezzi propri;
 - e) ordine cronologico di presentazione della domanda;
 - f) in caso di ulteriore parità di posizione in graduatoria, il Co.re.com tiene conto della presenza di tematiche di rilevante interesse sociale o culturale, dell'attualità dell'argomento proposto, della consistenza organizzativa.
4. Qualora vengano a coincidere in uno stesso trimestre le domande di soggetti retti da una stessa fonte statutaria, viene inclusa, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, una sola domanda dando la precedenza a quella cronologicamente antecedente.
5. Ai soli fini della compilazione della graduatoria di cui al presente articolo, i gruppi consiliari sono considerati articolazioni organizzative del partito di riferimento e le domande dei soggetti di cui al comma 4 sono trattate come appartenenti ad un unico soggetto.
6. Qualora il tempo assegnato lo consenta ed in carenza di domande, il Co.re.com può includere nel piano altre domande presentate dai soggetti di cui al comma 4.
7. In caso di mancata approvazione di tutte le domande all'unanimità, la delibera riporta, per ogni domanda di accesso, i relativi voti.
8. Le domande di accesso ritenute ammissibili e rimaste escluse dal tipo di accesso richiesto per esaurimento del tempo assegnato sono inserite nel piano trimestrale relativo all'accesso di tipo alternativo a quello richiesto, qualora nella domanda sia stata esplicitata l'opzione e vi sia spazio disponibile; le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il Piano delle trasmissioni del trimestre successivo.
9. Al piano trimestrale sono allegate le domande di accesso respinte e le relative motivazioni.
10. La deliberazione di approvazione del piano trimestrale è trasmessa alla Sottocommissione parlamentare per l'accesso.
11. Il Piano trimestrale è pubblicato per estratto sulla Gazzetta della Regione Siciliana e sul sito Internet del Co.re.com..

Art. 5
Ricorso in opposizione

1. Avverso le deliberazioni del Co.re.com sulle domande di accesso è ammesso ricorso in opposizione al Co.re.com stesso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione inerente la deliberazione oggetto del ricorso.
2. Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente del Co.re.com. Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda.
3. L'esame del ricorso è effettuato sulla base di un'istruttoria curata dal Presidente o da un componente del Co.re.com da lui delegato e si svolge entro venti giorni dalla sua ricezione.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione del piano di programmazione trimestrale.
5. La decisione del Co.re.com sul ricorso è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.

Art. 6
Registrazione dei programmi

1. La registrazione dei programmi ammessi all'accesso può essere effettuata integralmente o parzialmente dal soggetto ammesso con mezzi propri o con la collaborazione tecnica gratuita, per soddisfare esigenze minime di base, della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
2. Il soggetto che ha registrato il programma con mezzi propri consegna la registrazione alla concessionaria entro e non oltre sette giorni lavorativi prima della data di trasmissione, al fine di consentire al Co.re.com la vigilanza prescritta dalla legge. In caso di mancata consegna del programma entro tale termine, la concessionaria può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al Co.re.com.
3. In caso di registrazione da effettuarsi con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, questa si accorda operativamente con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre. La concessionaria può affidare la conduzione delle trasmissioni a figure professionali del servizio pubblico (giornalista o conduttore). E' in ogni caso garantita la facoltà degli accedenti di determinare in modo del tutto autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda.
4. In caso di trasmissioni che vertano sulle stesse tematiche e che si svolgano sotto forma di intervista, il Comitato si riserva la facoltà, sentiti i soggetti interessati, di proporle l'accorpamento e lo svolgimento, mediante interviste, in un'unica trasmissione, in cui a ciascun soggetto venga comunque assicurato il tempo che avrebbe avuto a disposizione in caso di trasmissione singola.

Art. 7
Esecuzione del Piano trimestrale

1. Il Co.re.com vigila sul rispetto degli impegni derivanti ai soggetti dall'ammissione all'accesso nonché delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo. 6 della legge 103/1975 anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 8.
2. Il Co.re.com attua le azioni necessarie affinché sia garantita l'esecuzione del Piano trimestrale approvato.
3. Al fine di assicurare un efficace esercizio della facoltà di accesso, il Co.re.com, in caso di parziale esecuzione del piano trimestrale derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la concessionaria, l'attuazione del Piano mediante la realizzazione di puntate speciali dei programmi, strutturate in maniera anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.
4. I soggetti ammessi possono presentare al Co.re.com esposti o osservazioni circa l'attuazione del Piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso.

Art. 8
Sanzioni

1. Il Co.re.com, qualora venga ravvisata nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente, può sospendere la messa in onda del programma e con decisione motivata, negare il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' assicurata la più ampia diffusione dello stesso attraverso gli strumenti informativi ritenuti più idonei dal Co.re.com.

Il Presidente
del Comitato Regionale per le Comunicazioni
Lorenzo Alessi

**Al Comitato Regionale per le
Comunicazioni della Sicilia**
Via Gen. Magliocco, 46
90124 PALERMO

.....
..
(denominazione per esteso e sigla dell'organizzazione richiedente)

con sede

in

via

CAP

telefono

..... fax

E-mail

facente parte di uno dei seguenti gruppi previsti dall'articolo 6 della legge 103/1975:
(contrassegnare con una x il numero del gruppo cui si fa riferimento)

1) autonomie locali e loro organizzazioni associative

1) gruppi di rilevante interesse sociale operanti nei

settori

– es. educativo, assistenziale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, ecc.)

(specificare la natura del gruppo)

3) enti e associazioni politiche e culturali

4) associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute

5) gruppi etnici e linguistici

6) confessioni religiose

7) sindacati nazionali

8) movimenti politici

9) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento

rappresentato

da

nella sua qualità
di

(carica rivestita nell'organizzazione del soggetto richiedente)

nat_ a

il

e residente in

via CAP

tel. E mail

chiede

ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'articolo 2 del Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale approvato dal Comitato nella seduta dell'1agosto 2008 e pubblicato sulla GURS N. 39 del 22 agosto 2008, di usufruire dell'accesso alla programmazione radiotelevisiva, impegnandosi, in caso di ammissione, ad evitare qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

Dati relativi all'organizzazione del soggetto richiedente

1. Si allega statuto/atto costitutivo.....
2. Data di costituzione
3. Natura giuridica
(associazione di fatto, persona giuridica, ecc.)
4. Organi statutari
(assemblea dei soci, giunta esecutiva, segretario, presidente, ecc.)
5. Il richiedente ha già usufruito altre volte dell'accesso alla programmazione radiotelevisiva?
no si
6. In caso affermativo, il richiedente ha usufruito dell'accesso in almeno uno dei tre piani trimestrali precedenti?
no si
7. Elementi che il richiedente ritiene utile fornire al fine di dare informazioni sulla consistenza organizzativa nel territorio nazionale
.....
(es. sedi regionali, provinciali, comunali, intercomunali, zone sindacali, diocesi, sezioni, circoli, ecc.)
8. Descrizione sintetica dell'attività del richiedente
.....
.....

Programma Proposto

9. Titolo del programma del
(anche se provvisorio)
10. Contenuto sintesi in
11. Durata: (massimo 5 minuti)
12. Altri elementi sul contenuto del programma

-
13. La domanda di accesso si collega a fatti specifici o manifestazioni previste ?

no si quali e data
prevista

14. Per il programma proposto si preferisce il mezzo

Radiofonico televisivo

15. La registrazione del programma sarà effettuata:

- integralmente con mezzi propri, esterni alla concessionaria del servizio pubblico
- parzialmente con mezzi propri, con successiva collaborazione tecnica gratuita della concessionaria nelle forme che saranno concordate
- integralmente con la collaborazione tecnica della concessionaria

16. In caso di ammissione al Piano trimestrale ma di esaurimento dello spazio destinato al mezzo di accesso richiesto, **acconsente/non acconsente** (barrare la voce che non interessa), in via sostitutiva e sempre a condizione che vi sia lo spazio occorrente, all'inserimento nella graduatoria relativa al mezzo di accesso alternativo a quello indicato.

.....
luogo e data

.....
Firma del rappresentante dell'organizzazione richiedente
(autocertificata con allegata fotocopia di un valido documento di identità)

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

L'organizzazione richiedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo, designa quale responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso proposto (la figura del responsabile del programma è diversa da quella del rappresentante dell'organizzazione proponente, anche se tali figure possono coincidere nella stessa persona):

nat_ a
il

e residente in

via CAP

tel..... fax.....

.....
Firma del rappresentante dell'organizzazione richiedente

.....
Firma per accettazione del responsabile del programma proposto,
(autocertificata con allegata fotocopia di un valido documento di identità)